

Del. n. 30P/08



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Ref Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 nell'adunanza del 11 giugno 2008);

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Paolo Giusti;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 21/11/08 Prot. N. 82, una richiesta di parere formulata dal Vice-Sindaco del comune di Prato, in merito alla legittimità del riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 184 TUEL di una spesa relativa a transazione derivante da contenzioso legale, scaturito da sentenza del Tribunale Amministrativo che si è espresso in termini sfavorevoli al Comune sulla possibilità di pervenire al diniego del rilascio di autorizzazione amministrativa.

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie, sia da un punto di vista oggettivo, avendo ad oggetto la corretta contabilizzazione di una spesa dell'ente.

3. Nel merito, i debiti fuori bilancio sono costituiti da obbligazioni pecuniarie che, pur rispondendo alle finalità istituzionali dell'Ente ed essendo giuridicamente valide, non risultino perfezionate contabilmente. Il riconoscimento da parte del consiglio comunale dei debiti fuori bilancio, previsto dal citato articolo 194 del TUEL, è diretto dunque a far coincidere l'aspetto contabile con quello giuridico, con contestuale finanziamento dei debiti riconosciuti tramite risorse nuove ovvero la rimodulazione delle risorse programmate in bilancio.

La tipologia dei debiti fuori bilancio è dunque da ricondursi al concetto di "sopravvenienza passiva", trattandosi di debiti sorti al di fuori dell'impegno di spesa costituito secondo le prescrizioni dell'art. 191 del TUEL ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano.

Tuttavia la previsione normativa di cui all'articolo 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha natura eccezionale e introduce un'elencazione delle ipotesi tassative in cui è possibile sanare l'irregolarità gestionale.

Con riferimento alla definizione di una controversia mediante stipula di un accordo, si osserva in primo luogo la mancata previsione degli accordi transattivi, in sede giudiziale o extra giudiziale, fra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194. Tali accordi, inoltre, non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo, sia in ragione della tassatività delle ipotesi ivi previste, sia per l'impossibilità di ricondurre la

fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione.

I debiti derivanti da sentenze esecutive sono, infatti, riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa. Nel caso di specie, peraltro, a nulla rileva la circostanza che il giudizio di risarcimento danni, per il quale si perviene alla transazione, fa seguito ad una sentenza del Tribunale Amministrativo, poiché quest'ultima si esprime soltanto in merito alla legittimità del comportamento dell'ente, non determinando in via diretta una posizione debitoria del Comune, ma la nascita del diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione, accertata con sentenza, dell'interesse legittimo.

Gli accordi transattivi, inoltre, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Sezione Piemonte 4/07, supportato dal Principio contabile n.2 – Osservatorio sulla Finanza e contabilità enti locali.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 83 del 21 novembre 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di Prato e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2008

Il Presidente
f.to Silvio AULISI

Il Relatore
f.to Cons. Paolo GIUSTI

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2008

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO